



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2026**

Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del  
Ministero dell'interno

## **INDICE**

|                         |             |   |
|-------------------------|-------------|---|
| Relazione .....         | <i>Pag.</i> | 3 |
| Relazione tecnica ..... | »           | 5 |
| Disegno di legge .....  | »           | 7 |

ONOREVOLI SENATORI. –

L'**articolo 1** prevede la proroga del termine per l'esercizio della delega per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 12 della legge 4 aprile 2025, n. 42, reca, infatti, la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riorganizzazione, anche sotto il profilo ordinamentale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; in particolare con disposizioni modificative e integrative del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

I criteri direttivi della legge di delegazione sono volti ad un'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e impongono un complessivo e articolato riordino, che interessa tutto il personale, anche mediante soppressione, modifica e istituzione di appositi ruoli e qualifiche.

Particolare attenzione è riservata anche a tutti i ruoli del personale specialista, con l'introduzione della specialità delle "telecomunicazioni".

Il percorso di razionalizzazione e semplificazione si declina in molteplici interventi riformatori, quali l'introduzione dello scrutinio per merito comparativo (in sostituzione dei concorsi interni), anche al fine di dare maggiore rilevanza alla formazione e al sistema di valutazione annuale, che si prevede di estendere a tutto il personale.

In tale contesto, si intende, altresì, valorizzare e incrementare le funzioni del ruolo operativo e del ruolo tecnico, con il conseguente intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove responsabilità.

Ulteriore elemento caratterizzante il processo di riordino è la significativa riduzione dei percorsi di carriera che determinerà, in sede di prima applicazione, per il personale già in servizio, un miglioramento non solo retributivo, ma anche di qualifica, con la predisposizione delle norme di primo inquadramento. Tale rivisitazione si inserisce nell'ambito del già intrapreso percorso di armonizzazione con le altre Forze di polizia.

Si procederà ad una complessiva rivisitazione anche del ruolo del personale "sanitario", con la nuova denominazione di personale "medico", con l'introduzione di molteplici e nuove funzioni agli stessi, finalizzate a ottimizzarne e valorizzarne la presenza nel Corpo nazionale; per rendere attrattivo l'ingresso nel Corpo di personale medico, si prevede, inoltre, di ridurre in modo significativo i percorsi di carriera e di introdurre la possibilità di accesso, anche per essi, alla dirigenza generale.

Si dedica, altresì, particolare attenzione anche alla comunicazione istituzionale del Corpo nazionale, prevedendo l'istituzione dell'Ufficio centrale per le relazioni con il pubblico e la comunicazione interna e dell'Ufficio stampa, con la declinazione di tutte le funzioni agli stessi attribuite.

Nell'ambito della revisione ordinamentale assume, altresì, particolare importanza il potenziamento dell'organico dei dirigenti del Corpo nazionale, che si sostanzierà in uno sviluppo in tale carriera dei funzionari apicali dei ruoli direttivi.

È da segnalare che i suddetti interventi normativi sono in corso di elaborazione, nel rispetto del principio di partecipazione, al fine di favorire il più accurato confronto possibile, attraverso un dialogo continuo e collaborativo anche con le organizzazioni sindacali, mediante numerosi incontri tecnici e tavoli di confronto, finalizzati alla definizione di un testo normativo ampiamente partecipato e condiviso.

Le complessità dei lavori dello schema normativo riguardano, altresì, diversi aspetti della disciplina afferente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

A riguardo, non può omettersi la necessità di considerare l'aggiornamento dei testi con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice di protezione civile), laddove il Corpo viene individuato quale componente fondamentale del Servizio nazionale di protezione civile per il soccorso pubblico, la prevenzione incendi e la gestione unificata delle emergenze.

In ordine agli interventi di soccorso pubblico, sono, poi, indubbiamente da considerare non solo le competenze spettanti al Corpo in materia di difesa civile, ma anche le esigenze dettate per l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione, le risorse logistiche e strumentali, nonché per le nuove tecnologie operative applicabili, senza trascurare le modifiche anche in tema di prevenzione ed emergenza connesse al soccorso pubblico.

Non da meno, è prevista la riformulazione della disciplina afferente ai volontari del Corpo, attraverso l'introduzione di norme *ad hoc* per la loro gestione, formazione e regolamentazione.

Alla luce di quanto precisato in merito alla complessità e all'ampiezza dell'intervento riformatore, si rende necessaria una proroga del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 4 aprile 2025, n. 42.

L'**articolo 2** è finalizzato ad ampliare, da centottanta giorni a dodici mesi, il termine di esercizio della delega per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, delega contenuta all'articolo 14 della legge 10 novembre 2025, n. 167 (Legge di semplificazione).

La revisione della disciplina in questione dovrà essere principalmente orientata all'applicazione delle soluzioni informatiche di aggiornamento in tempo reale della posizione dei singoli elettori e delle liste generali e di quelle sezionali, che vengono definite in prossimità delle consultazioni elettorali e referendarie, utilizzando a tal fine le interconnessioni digitali con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Gli adempimenti degli uffici elettorali saranno tutti reimpostati su modelli automatizzati e non più cartacei e per questo richiederà un tempo di adattamento che metta in sicurezza le procedure in un periodo dell'anno in cui ordinariamente non sono previste scadenze elettorali.

L'attuale termine di esercizio della delega determinerebbe l'entrata in vigore delle nuove disposizioni proprio nel periodo primaverile in cui cade la finestra ordinaria per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali e tale coincidenza potrebbe determinare importanti disfunzionalità nella delicata attività di definizione del corpo elettorale comunale e della sua ripartizione tra le sezioni.

## RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 prevede la proroga del termine per l'esercizio della delega per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 2 è finalizzato ad ampliare, da centottanta giorni a dodici mesi, il termine di esercizio della delega per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, delega contenuta all'articolo 14 della legge 10 novembre 2025, n. 167 (Legge di semplificazione).

Entrambi gli articoli, sostanziandosi in una mera proroga del termine per l'esercizio delle deleghe rispettivamente previste, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

23/01/2026

*Daria Perrotta*



**DISEGNO DI LEGGE**

---

**Art. 1.**

*(Proroga del termine per l'esercizio della delega per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 4 aprile 2025, n. 42, le parole: « entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2026 ».

**Art. 2.**

*(Proroga del termine per l'esercizio della delega per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223)*

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 10 novembre 2025, n. 167, le parole: « centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi ».

